

PROCEDURA DI SELEZIONE n. “ADR 09/2019” PER L’AFFIDAMENTO DI UNA SUBCONCESSIONE DI AREA FINALIZZATA ALLA REALIZZAZIONE E GESTIONE DI UN PUNTO VENDITA DESTINATO AD ATTIVITA’ DI “RISTORAZIONE” PRESSO L’AEROPORTO “LEONARDO DA VINCI” DI FIUMICINO.

RISPOSTE ALLE RICHIESTE DI CHIARIMENTI RELATIVE ALLA DOMANDA DI PARTECIPAZIONE.

- 1) Con riferimento al paragrafo 3 lettera b) dell’Avviso si conferma la possibilità di presentare le dichiarazioni di tutti i soggetti sottoposti alla verifica antimafia ai sensi dell’art. 85 del d.lgs. n. 159/2011 all’atto dell’eventuale aggiudicazione della Procedura, fatti salvi i termini di legge per l’eventuale sottoscrizione/efficacia della Convenzione (30 giorni dalla ricezione della documentazione da parte della Prefettura competente).
- 2) ADR conferma che il concorrente ammesso alla seconda fase della procedura sarà libero di non presentare offerta, senza alcuna responsabilità né obbligo, a proprio carico, nei confronti di ADR.
- 3) Ai sensi del paragrafo 3, lett. a) punto 2) dell’Avviso il concorrente dovrà allegare alla domanda di partecipazione copia del certificato in corso di validità attestante l’iscrizione al competente registro delle imprese con indicazione di tutti i componenti gli organi sociali e dei relativi poteri di rappresentanza. Tale documento non dovrà essere necessariamente firmato digitalmente dal legale rappresentante.
- 4) Il concorrente, al fine dell’attestazione del requisito di cui al paragrafo 2.1. lettera c), come disciplinato nell’Avviso, in alternativa al fatturato 2016, potrà presentare il fatturato previsionale 2019, calcolato tramite la seguente modalità: Fatturato previsionale 2019 = (Fatturato disponibile 2019/numero di mesi a cui il fatturato disponibile 2019 è riferito)*12. ADR specifica inoltre che il fatturato disponibile 2019 dovrà necessariamente essere riferito ad un periodo con inizio a gennaio 2019 e non potrà considerare un periodo di riferimento inferiore a sei mesi.

ADR rammenta infine che, come previsto nell’Avviso, al paragrafo 3, lett. a), n. 3), punto 3.1, dovrà essere fornita (i) una relazione descrittiva dei punti vendita considerati ai fini del possesso dei requisiti di cui al paragrafo 2.1, lett. a), b) e c), con indicazione, in particolare, dell’ubicazione e del relativo fatturato e (ii) idonea documentazione atta a comprovare la sussistenza dei requisiti stessi.

- 5) Come previsto al punto 2) “Requisiti per la partecipazione alla Procedura” dell’Avviso, ADR conferma che il concorrente che intende presentare domanda di partecipazione alla Procedura deve essere in possesso, a pena di esclusione dalla Procedura, dei requisiti generali e tecnico-economici prescritti nell’Avviso stesso, che ADR ritiene imprescindibili per garantire la corretta e regolare prestazione delle attività oggetto di Subconcessione e la sostenibilità della relativa Offerta per tutta la durata della Subconcessione stessa; è vietata la partecipazione in ATI e/o mediante altre forme di associazione o raggruppamento temporaneo o stabile, pena l’esclusione dalla Procedura di tutti i relativi concorrenti. E’ esclusa, inoltre, per il concorrente, la possibilità di utilizzare istituti quali l’avalimento e simili ai fini della partecipazione della Procedura e/o dell’integrazione dei relativi requisiti ovvero, di richiamare e fare propri, sempre ai fini della Procedura, i requisiti posseduti da altre società del gruppo di appartenenza. ADR rammenta inoltre che, come previsto dall’Avviso, paragrafo 2.2, lett.
 - e) nessun concorrente potrà presentare, direttamente o indirettamente, oppure attraverso altre società appartenenti al medesimo gruppo, più di una domanda alla medesima Procedura;

- f) il concorrente che abbia presentato una domanda di partecipazione e le altre società appartenenti al medesimo gruppo non potranno partecipare indirettamente alla medesima Procedura, anche attraverso accordi o altre intese rilevanti con soggetti terzi;
- g) nessun concorrente potrà trovarsi in situazioni di controllo o di collegamento (formale e/o sostanziale) con altri partecipanti alla Procedura.

Ai fini della presente Procedura, sono considerate appartenenti al medesimo gruppo: (i) la società controllante, le società controllate e le società soggette al controllo del medesimo soggetto, ai sensi dell'art. 2359 c.c.; (ii) le società soggette a direzione e coordinamento della medesima società o ente, ai sensi dell'art. 2497 c.c.

- 6) In riferimento al paragrafo 2.1 lettera c), si conferma che, come previsto nell'avviso, nell'ambito della definizione di "altre strutture commerciali ad alta frequenza di pubblico e con orari di apertura simili a quelli degli scali aeroportuali" non sono comprese strutture non commerciali quali ad esempio Mense, Tribunali e Ospedali.
- 7) Relativamente alla procedura ADR 09/2019, ADR conferma che la durata della subconcessione è pari a 7 anni.

Fiumicino, 30 Agosto 2019

Aeroporti di Roma S.p.A.